



# COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

0737.520225 - C.F. 81000910430 - P. Iva 00347620437

[info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it) – [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it)

Approvato con Delibera di Consiglio n. 25 del 22-04-2021

## Regolamento d'uso dei pascoli e degli usi civici nelle proprietà del Comune di Bolognola

### Premesse

Al regolamento d'uso dei pascoli e degli usi civici nelle proprietà del Comune di Bolognola.

---

A tutt'oggi la condotta dei pascoli e degli usi civici nelle proprietà del Comune di Bolognola è stata disciplinata oltre che dalle vigenti leggi forestali, da:

- 1) “REGOLAMENTO PER L'USO DEI BENI COMUNALI” del 20/10/1912 approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 10/12/1912.

Questo Regolamento che, salvo leggere varianti, ripete le norme di quello del 1890 e del 1906, deve essere revisionato ed aggiornato, adeguandolo a quello del presente piano.

La “Commissione dei pascoli”, di cui l'art. 2 del Regolamento d'uso del presente Piano Economico, è tenuta a proporre alla Giunta Comunale tutte le varianti necessarie norme in vigore da ben 47 anni;

- 2) “NORME GENERALI AFFITTO PASCOLI MONTANI”. Sono le norme stereotipate vigenti presso tutti i Comuni ed Enti proprietari dei pascoli montani, che, pur sufficientemente buone per il mantenimento delle proprietà, rimangono in gran parte lettera morta per difetto o nessun controllo da parte degli organi preposti alla sorveglianza spesso non esistenti per economia e per demagogia bonomia dei proprietari.

Anche queste norme debbono essere vagliate sulla guida di quelle del presente piano dalla Commissione di cui all'art. 2 detto e sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale per eliminare doppioni e contraddizioni.

- 3) “CONTRATTO e CAPITOLATO per l'affitto dei pascoli montani comunali”. I pascoli che il Comune cede in affitto si aggirano su Ettari 500.

Da qualche tempo non sono richiesti e le aste pubbliche o le licitazioni private per affittarli vanno deserte.

Nessun appaltatore vuole impegnarsi con un contratto di TRE anni, che invero rappresentano il periodo minimo INDISPENSABILE per non portare a rovina gli attuali pascoli, già molto deperiti per eccesso di sfruttamento.

Il Comune ottiene di affittarli anno per anno per non perdere l'introito, che aiuta il Bilancio Sino a quando?... Queste concessioni dell'Autorità Tutoria porteranno a sterilizzarli definitivamente.

Qualora le finanze comunali potessero, con qualche sacrificio, fare a meno di circa mezzo milione l'anno, sarebbe oltremodo utile e CONVENIENTE economicamente lasciare i pascoli a riposo almeno DUE ANNI, invocando intanto dall'autorità forestale lavori di



# COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

0737.520225 - C.F. 81000910430 - P. Iva 00347620437

[info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it) – [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it)

miglioramento su di essi, come: erpicature andanti con trattore e leggero spargimento di poche foraggere elette ( due leguminose e tre graminacee). Qualora ciò sia possibile (!), si potrebbe affittare soltanto DUE TERZI della superficie pascoliva e lasciare per DUE anni, il terzo di essi a riposo. E così procedere ogni due anni, in modo che dopo sei anni i pascoli possano ricostituirsi sufficientemente; sempre, bene inteso, che sulle parti ricostituite non si immetta un carico di bestiame maggiore dell'attuale.

Oppure sarà opportuno restringere il pascolo ai vari pascoli, lasciando il bosco ormai deperito, immune dal tormento del famelico bestiame.

Il mancato o ridotto introito da parte del Comune sarà ripagato ad usura dai terreni lasciati a riposo e, meglio se anche migliorati.

---

## REGOLAMENTO D'USO DEI PASCOLI E DEGLI USI CIVICI NELLE PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOLOGNOLA

### A) Norme generali:

ARTICOLO 1) E' fatto obbligo al Comune di nominare ogni anno, prima della stagione pascoliva, uno dei più esperti utenti quale " controllore dei pascoli". Egli, coadiuvando il Sindaco, in collaborazione con la Guardia Giurata, avrà il compito di esaminare e proporre alla Commissione di cui al seguente art. 2, i più urgenti ed efficaci lavori per migliorare i pascoli, ampliare quelli alti mediante permutate ed accorpamenti e trasformare in prati-pascolo coltivati abbandonati perché sterili o pascoli idonei per la produzione di foraggi invernali.

Della sua attività risponderà personalmente al Sindaco.

ARTICOLO 2) per la migliore utilizzazione, trasformazione ed amministrazione del demanio pascolivo, il Sindaco nominerà ogni due anni una " Commissione, che sarà da lui stesso presieduta e risulterà composta:

- a) Dal " Controllore dei pascoli";
- b) Da TRE membri scelti tra consiglieri comunali migliori allevatori.

Detta Commissione avrà le seguenti mansioni:

- a) Stabilisce i pascoli da assegnare agli aventi diritto per il soddisfacimento del loro uso civico e quelli da assegnare per altro uso (permutate, accorpamenti, trasformazioni, ecc.) con motivato e circostanziato deliberato del Sindaco e sempre con rispetto delle norme generali che regolano l'amministrazione della cosa pubblica;



# COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

0737.520225 - C.F. 81000910430 - P. Iva 00347620437

[info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it) – [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it)

- b) Stabilire un governo nella utilizzazione dei pascoli, determinando il numero e la specie dei capi di bestiame da immettere nelle singole zone, la durata del pascolo ed il turno di riposo, sempre allo scopo dei miglioramenti dei pascoli, la selezione delle razze e la trasformazione dei coltivi steriliti in pascolo.
- c) Sottoporre all’Autorità Forestale la indilazionabile necessità di lavori per il rinsaldamento di pendici nude e degradate dei torrenti mediante la creazione di prati o pascoli alberati a norma dell’art. 2 lettera a), della legge 13 febbraio 1933, n. 215, e degli art. 19 e 20 della legge per la montagna ( 25/07/1952 n. 991);
- d) Studiare e migliorare l’attuale Capitolato di Affittanza dei pascoli esuberanti l’uso civico;
- e) Proporre tutte quelle norme che meglio disciplinano il godimento degli usi civici ed in genere i rapporti tra il Comune proprietario e gli utenti.

## B) Pascolo nei boschi.

ARTICOLO 3) Come previsto dal Regolamento per l’uso dei beni comunali del 20.10.1922 nell’elenco annuale degli utenti autorizzati per l’anno successivo ad immettere il loro bestiame a pascolare nei boschi, sarà indicato anche il numero e la specie di esso.

E’proibito il pascolo senza pastore idoneo e di età inferiore ai quattordici anni.

ARTICOLO 4) Le sezioni boschive tagliate o comunque rimboschite potranno essere aperte al pascolo soltanto dopo CINQUE ANNI dal taglio o rimboschimento, salvo disposizioni contrarie dell’Autorità Forestale.

ARTICOLO 5) Nei boschi aperti al pascolo non potranno immettersi più di DUE ovini per ogni ettaro e per stagione, né più di un capo bovino grosso per ogni TRE ettari.

Tale carico dovrà essere adeguato alle variate condizioni vegetative, su proposta del Sindaco all’Autorità Forestale o d’iniziativa di questa ultima.

Il pascolo delle capre degli utenti nei boschi è disciplinato dalle vigenti leggi forestali.

ARTICOLO 6) Il taglio della frasca per il nutrimento invernale del bestiame potrà farsi nella seconda quindicina del mese di agosto soltanto nella Sezione boschiva assegnata al taglio dal Piano economico per l’anno di taglio immediatamente successivo.

## C) Pascolo normale.

ARTICOLO 7) Il pascolo nei terreni pascolivi del Comune ed in quelli di altri Enti o privati, gravati dal diritto di pascolo da parte degli utenti del Comune stesso, è sottoposto alle norme del precitato Regolamento, delle Prescrizioni di Massima per la provincia di Macerata ed alla osservazione delle epoche di apertura e chiusura a seconda delle altitudini in cui si esercita.



# COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

0737.520225 - C.F. 81000910430 - P. Iva 00347620437

[info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it) – [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it)

Pertanto, salva l'autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato, il pascolo nei terreni non boscati, compresi tra gli 800 ed i 1000 metri, potrà esercitarsi dal 15 maggio al 15 ottobre. Sopra i 1000 metri dal 1° Giugno al 1° Ottobre.

ARTICOLO 8) Nei pascoli degradati, la durata, il carico massimo, i turni di riposo o di sospensione nonché la ripartizione del pascolo in sezioni saranno stabiliti dal Sindaco sentita l'Autorità Forestale, su parere della Commissione Montana.

ARTICOLO 9) la monticazione dovrà cominciare nelle zone basse a vegetazione più precoce e procedere gradualmente in alto nelle zone a vegetazione tardiva, per ritornare in basso, prima della chiusura della stagione.

ARTICOLO 10) Se il bestiame stazza nei pascoli è obbligo degli utenti proprietari di provvedere, a fine stagione, all'allargamento del concime ed al suo spargimento nelle zone più sterili, frantumando le singole fatte dei bovini.

E' assolutamente proibito asportare fuori dai pascoli il concime.

ARTICOLO 11) Il bestiame al pascolo deve essere custodito da pastori idonei, di età non inferiore ai quattordici anni ed in numero di uno per ogni VENTI capi, o meno, di bestiame grosso ed uno per ogni 120 capi, o meno di bestiame minuto.

ARTICOLO 12) Gli aventi diritto al pascolo e gli affittuari hanno l'obbligo in proprio, o se ne rendono responsabili, se utilizzano pastori, di conservare e di far utilizzare il pascolo da " buon padre di famiglia" ( cotto erboso, eventuali fabbricati, opere per la provvista, conservazione e distribuzione delle acque, strade, sentieri, confini di proprietà e forestali, termini di confine, ecc.).

ARTICOLO 13) E' obbligo di ciascun utente od affittuario di non peggiorare le condizioni dei pascoli e di evitare ogni azione nociva alla loro conservazione.

L'utente ed i pastori hanno l'obbligo di segnalare al "Controllore dei pascoli", od alla Guardia Giurata, od a chi per loro, tutte quelle irregolarità riscontrate nei terreni vicini o percorsi pascolando ( incendi, invasioni di insetti, od altre malattie, danni del maltempo alla viabilità, ai manufatti ecc.), in modo che il Comune o l'Autorità Forestale possano prendere tempestivi, adeguati provvedimenti.

## **D) Affitto pascoli**

ARTICOLO 14) Definito l'elenco degli utenti, di cui al precedente art. 3, e solo quando i pascoli, su parere della Commissione di cui al precedente art. 2, risultassero esuberanti ai bisogni degli aventi diritto, il Sindaco potrà procedere all'affitto, a termine di legge, della parte esuberante, lasciando un margine di almeno il 10% della loro superficie a disposizione degli utenti per eventuali variazioni.

Nel caso di affitto è fatto obbligo di stabilire:



# COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

0737.520225 - C.F. 81000910430 - P. Iva 00347620437

[info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it) – [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it)

- a) Confini, numero massimo e specie di bestiame da caricare, norme relative alla manutenzione ordinaria e pulizia dei fabbricati e manufatti esistenti, con le modalità precise di consegna e riconsegna;
- b) Divieto di subaffitto;
- c) Epoca della monticazione, precisando le vie di accesso;
- d) Disposizioni che salvaguardino gli utenti nel completo godimento dei loro diritti.

ARTICOLO 15) l'affitto di cui l'articolo precedente non potrà riferirsi ad un numero inferiore ad anni TRE di durata e sarà dalle cauzioni volute dalla legge.

ARTICOLO 16) il diritto di fida sarà devoluto annualmente per intero, anche se la permanenza sui pascoli sarà inferiore a quella pattuita. Verrà corrisposta in un'unica rata, od in due rate uguali anticipate, la prima all'atto di denuncia, la seconda alla prima quindicina del mese di Luglio.

Le decisioni riguardanti l'esercizio del pascolo affittato, dovranno essere comunicate al controllore dei pascoli od al Sindaco.

ARTICOLO 17) Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato del Comune, indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, il numero e la specie di questi, ecc. Dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli Agenti Forestali o di altra Forza Pubblica e Comunale.

ARTICOLO 18) A norma dell'art. 144 del R.D 16/5/1926, ( regolamento alla legge forestale), sarà disposto sul bilancio del Comune proprietario un accantonamento sul reddito netto non inferiore al 5%, a concorso dei contributi statali per le spese di miglioramento di cui all'art. 43 della legge sulla Bonifica Integrale ( 13-02-1933, n. 215). Tale somma dovrà essere depositata presso la camera di commercio I.A di Macerata, per la esecuzione di lavori di miglioramento delle proprietà pastorali del Comune stesso. – ( abrogato)

( **così sostituito** ) La contabilità da adottarsi è quella separata mediante istituzione di apposito capitolo di Bilancio Comunale da destinare esclusivamente alle attività degli Usi civici, secondo quanto previsto dalla Normativa vigente con particolare riferimento alla Legge 168/2017.

Così pure alla stessa contabilità dovranno versarsi le penali previste dal capitolato di affitto per danneggiamenti, non previste dalle vigenti norme forestali.

Dette penali integreranno il fondo per i miglioramenti dei pascoli del Comune.

ARTICOLO 19) gli obblighi del contratto di affitto non pregiudicano od eliminano ogni eventuale responsabilità penale o civile del conduttore.

Le eventuali controversie tra le parti, riguardanti l'interpretazione delle norme delle norme del contratto di affitto o la risoluzione del contratto stesso non previste, sarà definita e decisa da un arbitro amichevole compositore, senza formalità di procedura, da nominarsi d'accordo tra le parti.

In caso di disaccordo, l'arbitro sarà nominato dal Pretore del Mandamento.

ARTICOLO 20) Qualsiasi disposizione contraria alle presenti viene abolita.



# COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

0737.520225 - C.F. 81000910430 - P. Iva 00347620437

[info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it) – [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it)

Spetta al Comune riesaminare e coordinare con le previste disposizioni i vari regolamenti finora in vigore.

## **PREMESSE ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO D'USO DEI PASCOLI E DEGLI USI CIVICI NELLE PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOLOGNOLA**

Le evoluzioni economiche e sociali degli ultimi dieci anni che hanno profondamente segnato gran parte del tessuto sociale del nostro paese, hanno peraltro comportato un progressivo ed esponenziale incremento dello sfruttamento delle proprietà collettive, gravate da Diritto di Uso Civico del territorio del Comune di Bolognola.

Tale fenomeno ha altresì permesso alla comunità di Bolognola, la quale peraltro deve non in minima parte la sua sopravvivenza all'utilizzo delle proprietà collettive ad Uso Civico, di contrastare in modo efficace lo stato di profonda crisi economica del nostro paese, ed il suo progressivo spopolamento.

A tal proposito è sempre bene ricordare che se il funzionale utilizzo delle proprietà collettive ha permesso di arginare le sopracitate problematiche è altresì vero che ciò è stato possibile anche grazie ad una regolamentazione che affossa le sue radici fino al primo "Regolamento sugli Usi Civici a Bolognola" datato 30 ottobre 1353.

Ad oggi però l'evoluzione e la conseguente crescita di richieste finalizzate allo sfruttamento dei terreni ad Uso Civico ha reso necessario un aggiornamento del "Regolamento d'uso dei pascoli e degli usi civici nelle proprietà del comune di Bolognola". Tale aggiornamento si rende indispensabile al fine di continuare a riconoscere alla Comunità locale quei diritti e possibilità che le hanno permesso di arrivare fino ad oggi.

### ARTICOLO 21)

- a) qualora, a seguito delle domande pervenute entro il giorno 1 del mese di maggio ( 01/05/----) di ogni anno, venga riscontrata l'impossibilità di soddisfare tutte le richieste di utilizzo dei pascoli gravati da Uso Civico, da parte della cittadinanza avente diritto, si procederà con l'assegnazione di detti pascoli in ordine preferenziale partendo dall'allevatore meno abbiente lasciando conseguentemente al più facoltoso gli eventuali pascoli rimanenti.
- b) Nell'assegnazione dei terreni di cui al precedente comma, al fine di una più equa concessione possibile, si dovrà tenere conto non solo dei terreni complessivamente posseduti ovvero beneficiati, in qualità di affittuario, ma anche di eventuali terreni ad uso civico già in utilizzo, da parte del richiedente o di persona appartenente allo stesso nucleo familiare, in altri comuni.



# COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

0737.520225 - C.F. 81000910430 - P. Iva 00347620437

[info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it) – [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it)

## REQUISITI FONDAMENTALI PER LA CONCESSIONE DI TERRENI AD USO CIVICO

ARTICOLO 22) Ha diritto alla assegnazione annuale di terreni a pascolo ad Uso Civico, chi a seguito di accertamento periodico, da parte delle autorità competenti, risulti residente ed effettivamente domiciliato da almeno cinque (5) anni nel territorio del Comune di Bolognola.

### ATTIVITA' DI PASCOLO SU TERRENI UTILIZZATI PER GLI SFALCI

ARTICOLO 23) sono vietate le attività di pascolo di qualunque tipo di bestiame sui prati pascolo gravati da uso civico i quali siano utilizzati per le attività di sfalcio prima del termine delle stesse, purchè tali attività vengano eseguite entro il giorno 10 del mese di agosto di ogni anno.

Successivamente alla data di cui al periodo precedente sarà altresì autorizzato il pascolo anche su detti terreni.

### NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 24) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto, al Codice Civile, alla L.1766/1927 al R D 332/1928 e alla L.168/2017, nonché alle leggi regionali quando non siano in contrasto con la normativa predetta e con il presente Statuto.

### NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 25) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessa l'efficacia delle precedenti normative, di riferimento attualmente in vigore.